

# MUNICIPIO DI RIVERA

## REGOLAMENTO DEL CIMITERO

### AUTORITA E VIGILANZA

#### Art. 1

Il cimitero è proprietà del Comune. Esso è amministrato e vigilato dal Municipio, coadiuvato da una speciale commissione, da questo nominata, riservate le competenze del medico delegato.

La commissione è composta di 7 membri, di cui 1 municipale, al quale spetta di diritto la carica di presidente: essa rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

#### Art. 2

La commissione ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento sull'esecuzione delle misure di polizia mortuaria e di igiene prese dal Municipio, nonché sull'applicazione delle leggi e ordinanze cantonali e federali in materia.

#### Art. 3

Pesti temporanei

##### 1. Campi comuni

per le sepolture di salme e ceneri di adulti, concessione ventennale, non rinnovabile;

per le sepolture di salme e ceneri di bambini fino a 10 anni, concessione ventennale, rinnovabile per altri 20 anni.

##### 2. Campi a tempo determinate

per 2 salme sovrapposte:

concessione ventennale, rinnovabile per ulteriori 20 anni.

Il computo del tempo verrà calcolato a partire dall'ultima inumazione.

##### 3. Tombe di famiglia

concessione per 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni.

Il computo del tempo verrà calcolato a partire dalla messa a disposizione della parcella.

##### 4. Loculi per cinerari e ossari

concessione trentennale, rinnovabile per ulteriori 30 anni.

Possibilità di custodia di 3 urne per ogni loculo cinerario e di 1 cassetta per ogni loculo ossario.

Il computo dal tempo verrà calcolato a partire dalla prima deposizione.

### INUMAZIONI

#### Art. 4

Nessuna salma o resti di salma potranno essere inumati nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

#### Art. 5

Nel cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale, riservato il disposto dell'art. 161 della legge sanitaria del 18.11.54;
- b) di persone domiciliate nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale;
- c) di persone non domiciliate nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale, ma aventi diritto di sepoltura in una tomba o loculo a tempo indeterminato (vale per tombe di famiglia esistenti);
- d) di persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decedute fuori la giurisdizione comunale;
- e) di persone non attinenti e non domiciliate per le quali il Municipio deciderà di volta in volta.

#### Art. 6

Tutte le inumazioni devono essere eseguite fra le ore 09.00 e le ore 18.00 per il periodo inizio aprile fine settembre;  
da inizio ottobre a fine marzo fra le ore 10.00 e le ore 16.00.

#### Art. 7

Per le tumulazioni in terra vegetale è d'obbligo la bara di legno dolce, spessore non superiore a 3 cm. Sono assolutamente proibite le bare di legno duro, metalliche e qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.  
Sono per contro obbligatorie le bare metalliche, accuratamente saldate a fuoco e riposte in altra bara di legno duro, per le inumazioni nei sarcofaghi di cemento.  
Il Municipio tramite il suo delegato, si riserva il controllo delle bare e della saldatura e chiusure delle salme in esse.

#### Art. 8

Una bara non potrà contenere che una sola salma. Solo la madre e il neonato morti nell'atto del parto possono essere rinchiusi nella stessa bara.

#### Art. 9

Per le salme provenienti da altri Cantoni e dall'estero, chiuse in bara metallica o di legno duro che devono essere sepolte in posti comuni con terra vegetale, dovrà essere fatto il cambiamento di bara. Qualora per motivi di polizia mortuaria non fosse possibile tale sostituzione la bara dovrà essere inumata ad una profondità di m 2.50.

#### Art. 10

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- a) per adulti  
m 1.80 di lunghezza; m 1.50 di profondità m 0.80 di larghezza; distanza delle fosse contigue m 0.30;
  - b) per i bambini fine all'età di 10 anni  
m 1.60 di lunghezza; m 1.50 di profondità m 0.60 di larghezza; uguale distanza come per le fosse per adulti.
- Nel caso di bare aventi una larghezza o una lunghezza superiore, lo spazio occorrente sarà ricavato nell'adiacente vialetto; il tumulo non deve comunque superare le dimensioni sopra indicate.

#### Art. 11

Il Municipio annota e aggiorna le autorizzazioni concesse e registra le relative tasse.

#### Art. 12

Il trasporto della salma, dal domicilio al cimitero, di regola, dovrà essere affidato ad una impresa di pompe funebri.

Non è concessa la formazione del corteo funebre lungo la strada cantonale Bellinzona-Lugano.

### **ESUMAZIONI**

#### Art. 13

Decorsi i 20 anni dall'ultima inumazione in una parcella del campo comune, il Comune può procedere all'esumazione o spurgo dei resti, a seconda della necessità per far posto a nuove inumazioni. Sarà ossequiata la procedura prevista dalla legge sanitaria e dal regolamento sulla polizia mortuaria.

#### Art. 14

Le esumazioni straordinarie sono quelle da eseguire per necessità di:

- sistemare il cimitero;
- per ordine dell'autorità giudiziaria;
- dietro richiesta della famiglia.

Salvo in casi di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione, senza il consenso del dipartimento delle opere sociali, ufficio di sanità.

Le esumazioni consentite prima di questo periodo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

L'autorizzazione per l'esumazione deve essere chiesta al citato dipartimento dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

#### Art. 15

La domanda di concessione dovrà indicare nel contempo il nome del rappresentante, cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

#### Art. 16

Il piano e l'ordine progressivo delle sepolture sono fissati dal Municipio.

### NORME DI POLIZIA

#### Art. 17

Il cimitero rimane sempre aperto al pubblico.

#### Art. 18

Nel cimitero è vietato qualsiasi atto e contegno indecoroso.

Per accedere alle tombe si dovrà evitare di calpestare i tumuli, anche abbandonati, usando i viali laterali e i vialetti.

#### Art. 19

Il riordino delle tombe è compito morale dei congiunti.

Alla manutenzione generale provvede il Comune. Per il deposito dei rifiuti si deve far capo agli appositi raccoglitori.

Nessuno potrà depositare materiale di qualsiasi natura contro il muro di cinta.

### NORME DI EDILIZIA

#### Art. 20

Nessuna lapide o monumento funebre possono essere posati o adattati senza l'autorizzazione del Municipio.

Per ottenere la necessaria licenza municipale è necessario inoltrare un progetto, in duplo, in scala 1:20.

Inoltre si esige la descrizione delle decorazioni, delle iscrizioni e del materiale che si intende impiegare.

#### Art. 21

Per le tombe di famiglia si esige l'esecuzione dell'opera completa, in superficie con la posa di un rivestimento e nella parte interrata come alle norme edilizie previste dal Municipio.

Altezza unica dei manufatti m 1.50 sopra le bordure dei viali.

#### Art. 22

La superficie occupata dal tumulo è la seguente:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| a) per salme di adulti      | m 1.80 x 0.80 |
| b) per salme di bambini     | m 1.60 x 0.60 |
| c) per le tombe di famiglia | m 2.40 x 2.70 |

#### 1. Campi comuni e a tempo determinato

Altezza massima dei manufatti sopra le bordure dei viali:

- croci, lapidi per salme di adulti
- lapidi per salme bambini
- bordure di contorno

#### 2. Loculi: ossari o cinerari

Concessione trentennale a pagamento, rinnovabile per ulteriori 30 anni.  
La concessione è soggetta ad istanza scritta al Municipio e secondo tariffa.  
L'introduzione dei resti in ossario esige l'uso di apposite cassette.  
L'iscrizione del nome, cognome, anno di nascita e di morte, come pure la posa di un'eventuale fotografia e la sigillatura della lastra di marmo sono eseguite a spese dei richiedenti su indicazioni del Municipio.  
L'assegnazione avverrà in ordine progressivo al momento dell'occupazione.

#### Art. 23

I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati nell'interno del cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per la posa in opera. Fanno eccezione le piccole opere di restauro. Non è permesso alcun lavoro alle tombe nei giorni festivi.

#### Art. 24

La posa di lapidi e di monumenti sul mure perimetrale del cimitero è vietata.

#### Art. 25

La terra, il pietrisco e tutti i cascami provenienti dalle opere, tanto eseguite come in corso d'esecuzione da parte di privati, dovranno essere allontanati dal cimitero.  
In caso di mancato adempimento la cancelleria comunale, per ordine del Municipio provvederà e la spesa relativa sarà a carico dei contravventori.

#### Art. 26

Nella rinnovazione delle fosse o spurgo dei campi, le lapidi e i monumenti verranno rimossi a, se i familiari o parenti interessati non provvederanno a ritirarli entro un termine fissato dal Municipio, diverranno proprietà del Comune, che ne disporrà nel modo più opportuno.

#### Art. 27

Per monumenti o lapidi deteriorate e pericolanti, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire le opportune riparazioni nel termine che verrà loro stabilito. In difetto di che il Municipio farà eseguire la riparazione caricando le spese agli interessati.

#### Art. 28

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni arrecati da terzi ai monumenti sepolcrali.

#### Art. 29

Le piantagioni private che non siano semplici arbusti o fiori sono vietate.  
La superficie della tomba è quella delimitata dalle bordure.  
Non sono ammessi recinti metallici rigidi o altri recipienti indecorosi.  
È vietato l'uso di scatole di latta o di bottiglie per la posa di fiori sulle tombe.

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### Art. 30

Chi arreca danni o sfregi al cimitero (muri, cancelli, installazioni) è soggetto a multa da fr. 100.-- minimo, il doppio in caso di recidiva; l'azione penale e civile oltre al risarcimento dei danni.

#### Art. 31

Eventuali resti di salme recuperati dallo spurgo di tombe e riesumate nel cimitero potranno essere depositate nell'ossario comune.

#### Art. 32

Se pia nessuno si occupa della manutenzione delle tombe di famiglia, per coniugi e comuni, il Municipio provvederà a sue spese e potrà, dopo un periodo di 20 anni dall'ultima tumulazione, disporre dell'area concessa dopo aver dato ai resti adeguata sepoltura.  
Le medesime disposizioni valgono pure per i loculi cinerari e ossari nel case in cui non venisse rinnovata la concessione e in ogni case dopo la decadenza della stessa.

#### Art. 33

Tutte le concessioni sono revocabili in ogni tempo per motivi di interesse pubblico e per ragioni di forza maggiore.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella equivalente alla primitiva ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti o la ricostruzione della tomba o del monumento.

#### Art. 34

##### **Camera mortuaria**

La camera mortuaria verrà messa a disposizione dei richiedenti, i quali saranno responsabili di riconsegnarla in perfetto ordine.

L'orario di apertura viene fissato fra le ore 07.00 e le ore 24.00.

L'accesso di veicoli alla camera mortuaria è autorizzato unicamente ai mezzi degli addetti alle onoranze funebri.

#### Art. 35

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere, e provvedere nel miglior modo per assicurare l'igiene, l'ordine pubblico e il decoro.

Il Municipio decide pure su ogni e qualsiasi contestazione relativa all'interpretazione ed applicazione del presente regolamento.

Valgono inoltre le disposizioni della legge sanitaria cantonale del 18 novembre 1954 e quella sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958.

#### Art. 36

Il presente regolamento potrà, in ogni tempo, essere riveduto e adattato alle nuove circostanze o esigenze dal Municipio, riservata la ratifica del Consiglio comunale e dell'autorità cantonale competente.

Entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato.

Altri regolamenti e disposizioni precedenti vengono pertanto abrogati.

### **TARIFFE**

#### Art. 37

##### **A. Campi comuni**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Per le persone decedute nella giurisdizione comunale e per i domiciliati adulti e bambini | nessuna spesa |
| 2. Per gli attinenti non domiciliati   | fr. 400.-     |
| 3. Per i non attinenti e non domiciliati   | fr. 600.-     |

##### **B. Campi a tempo determinato**

###### **a) tombe di famiglia**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Per i domiciliati                            | fr. 1800.-               |
| 2. Per gli attinenti e non domiciliati          | fr. 3000.-               |
| 3. Per i non attinenti e non domiciliati        | fr. 5000.-               |
| 4. Rinnovo della concessione per altri 50 anni: | 50% della tassa iniziale |

###### **b) tombe per 2 salme (coniugi)**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Per i domiciliati                            | fr. 600.-                |
| 2. Per gli attinenti e non domiciliati          | fr. 1000.-               |
| 3. Per i non attinenti e non domiciliati        | fr. 1500.-               |
| 4. Rinnovo della concessione per altri 20 anni: | 50% della tassa iniziale |

##### **C. Loculi: ossari o cinerari**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Per i domiciliati                            | fr. 400.-                |
| 2. Per gli attinenti e non domiciliati          | fr. 700.-                |
| 3. Per i non attinenti e non domiciliati        | fr. 1000.-               |
| 4. Rinnovo della concessione per altri 30 anni: | 50% della tassa iniziale |

##### **D. Tassa per la posa di lapidi a monumenti**

fr. 100.-

##### **E. Tassa per bordure**

fr. 50.-

##### **F. Camera mortuaria tassa unica**

fr. 100.-

**Per il Municipio**

Il sindaco:  
Piergiorgio Patriarca

Il segretario:  
Rodolfo Minazzi

Approvate dal Municipio nelle sedute dal 16 a 21 novembre 1978.  
Approvato dal Consiglio comunale nella sessione dal 14 dicembre 1978.  
Approvato dal Consiglio di State il 2 aprile 1979 risoluzione N. 3129.